

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DI ARIZZANO PREMENO VIGNONE

Determinazione n°

54

Data:

13/12/2019

OGGETTO: Costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale non dirigente per l'anno 2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Nominato con Decreto del Presidente dell'Unione n° 2 in data 21/06/2017, ai sensi degli art. 50, comma 10 e artt. 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; art. 16;

Responsabili dei Servizi tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Considerato che è necessario provvedere alla costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e la produttività per l'anno 2020;

Dato atto che in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il nuovo contratto collettivo nazionale relativo al Personale del Comparto Funzioni Locali, valido per il triennio 2016/2018;

Visto l'art. 67 "Fondo risorse decentrate" del citato CCNL;

Visto, altresì, l'art. 71 CCNL, il quale prevede che "La nuova disciplina sui fondi di cui al presente capo sostituisce integralmente tutte le discipline in materia dei precedenti CCNL, che devono pertanto ritenersi disapplicate, fatte salve quelle espressamente richiamate nelle nuove disposizioni";

Richiamato il comma 2 bis dell'art. 9 del D.L. 78/2010, convertito nella legge 122/2010 il quale dispone che il fondo dal 01.01.2011 al 31.12.2013 non potrà superare il corrispondente importo dell'anno 2010, ridotto annualmente in misura proporzionale all'eventuale avvenuta riduzione del personale in servizio;

Richiamata la Legge n. 190/2014 (Legge finanziaria 2015) che all'art. 1, comma 254, proroga al 31.12.2015 il limite posto dall'art. 9 del D.L. n. 78/2010 in materia di risorse decentrate per il personale;

Rilevato che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente, come previsto dall'art. 1, comma 236, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016);

Visto l'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017, il quale dispone che, nelle more dell'emanazione di specifica disciplina a livello di contrattazione nazionale collettiva, "a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni

pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;

Visto l'art.67 comma 7 CCNL: “La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art.15 comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23 comma 2 del D.Lgs.75/2017”;

Richiamata la Dichiarazione congiunta n. 5, la quale esclude dai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti gli incrementi delle risorse decentrate previsti dall'art. 67 comma 2 lett. a) e b);

Richiamata la Deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Autonomie n. 19/SEZAUT/2018/QMIG del 18.10.2018, che ha espresso il seguente principio di diritto: “Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art.67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”;

Visto l'art.33 comma 2 D.L.34/2019, ultimo capoverso, convertito in L.58/2019, che, nel prendere atto della normativa introdotta dal medesimo articolo di superamento del cd.”turn over” in merito all'assunzione del personale, dispone che: “Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25maggio 2017, n.75,è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

Dato atto che il personale in servizio al 31.12.2018 corrisponde numericamente al personale attualmente in servizio e, pertanto, è garantita l'invarianza del valore medio pro-capite;

Richiamata la Deliberazione delle Sezioni Unite della Corte dei Conti n .6/2018, la quale ha sancito che: “Gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017”;

Rilevato che l'attività di costituzione del Fondo Risorse Decentrate costituisce atto unilaterale dell'Amministrazione, non soggetto a concertazione o contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni normative e contrattuali e che l'importo delle risorse certe, stabili e continuative viene quantificato senza margine di discrezionalità;

Dato il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Dato il parere di regolarità contabile ed il visto contabile, ai sensi degli art.147 - bis, 151 e 153 comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il D.Lgs.267/2000;

D E T E R M I N A

1. Di costituire il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività ex art. 67 del C.C.N.L. 2016/2018, da destinare nell'anno 2019 alla contrattazione decentrata integrativa per il personale non dirigente, nell'importo di €. 6.320,00 oltre la ulteriore quota di incentivazione per le funzioni tecniche, così come risulta dall'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di dare atto altresì che la spesa derivante da quanto sopra trova copertura nell'ambito degli stanziamenti previsti nel Bilancio di previsione 2019/2021 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.03 in data 11/04/2019;
3. Di trasmettere copia della presente, per opportuna conoscenza, alle RSU ed alla delegazione di parte pubblica di questo Ente, dando atto che trattasi di provvedimento comunque non soggetto a contrattazione.

La presente determinazione:

- sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Unione per 15 giorni consecutivi;
- sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i. e diverrà esecutiva con l'apposizione del suddetto visto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Paola Marino

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.

A P P O N E

il visto di regolarità contabile

A T T E S T A

la copertura finanziaria della spesa.

Arizzano, 13/12/2019

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Paola Marino

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Unione da oggi e per 15 giorni consecutivi.

Arizzano, 02/12/2020

IL SEGRETARIO
dott.ssa Paola Marino